II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(80/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che occorre organizzare la periodicità e le modalità dei controlli sanitari e di polizia sanitaria sul posto effettuati in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE per accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni di detta direttiva e della direttiva 77/96/CEE del Consiglio [2], secondo quanto previsto dall'articolo 6 di quest'ultima ;

considerando che la periodicità può essere fissata in linea generale a tre anni per i controlli di polizia sanitaria e a un anno per i controlli sanitari ; che essa deve tuttavia poter essere modificata in funzione di situazioni particolari ;

considerando che è necessario effettuare controlli sul posto prima di completare l'elenco o gli elenchi dei paesi terzi o degli stabilimenti autorizzati ; che si dovrebbe procedere a tali controlli prima di qualsiasi altra modifica di detti elenchi e prima dell'adozione di misure atte ad incidere sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che in certi casi può risultare opportuno effettuare controlli particolari di lunga durata in uno o più paesi terzi o stabilimenti ;

considerando che è opportuno fissare le condizioni pratiche di organizzazione dei controlli sotto il profilo del numero e della qualifica degli esperti veterinari incaricati ;

considerando che occorre stabilire le condizioni nelle quali gli esperti veterinari degli Stati membri vengono associati ai controlli, nonché gli obblighi cui essi sono soggetti ;

considerando che è necessario che gli Stati membri vengano informati regolarmente dei risultati di tali controlli ;

considerando che le misure previste della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La presente decisione concerne l'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

Articolo 2

1. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli di polizia sanitaria sul posto intesi ad accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 72/462/CEE, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2. Tali controlli vengono effettuati ogni tre anni in ciascuno dei paesi indicati nell'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva.

2. Tuttavia, se motivi di ordine sanitario lo giustificano, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente, rinviare o anticipare determinati controlli ovvero effettuare controlli supplementari.

3. Inoltre, sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano nel paese terzo o nei paesi terzi interessati un controllo di polizia sanitaria sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione intesa a completare l'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE.

4. D'altra parte, a richiesta, in particolare, di uno Stato membro, sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nel paese o nei paesi terzi interessati un controllo di polizia sanitaria sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione :

— intesa a modificare l'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE,

— intesa ad autorizzare la ripresa delle importazioni di animali o di carni fresche in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 72/462/CEE,

— relativa alle misure da adottare qualora i risultati di un controllo di polizia sanitaria all'importazione di bovini o di suini in conformità dell'articolo 12 della direttiva 72/462/CEE o di carni fresche in conformità degli articoli 23 e 24 della stessa direttiva o qualsiasi altra indicazione pervenuta alla Commissione rivelino che le disposizioni di detta direttiva o le misure di applicazione non sono più rispettate o rimettono in causa il mantenimento dell'autorizzazione.

Articolo 3

1. Sotto l'autorità della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli sanitari sul posto intesi ad accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 72/462/CEE, in particolare dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché della direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine. Tali controlli vengono effettuati almeno una volta all'anno in ogni macello, laboratorio di sezionamento o deposito frigorifero situato fuori di un macello o di un laboratorio, compresi in uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE.

2. Tuttavia, se motivi sanitari lo giustificano, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente, rinviare o anticipare determinati controlli ovvero effettuare controlli supplementari.

3. Inoltre, sotto l'autorità della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano nello stabilimento o negli stabilimenti interessati un controllo sanitario sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione intesa a completare uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE.

4. D'altra parte, a richiesta, in particolare, di uno Stato membro, sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nello stabilimento o negli stabilimenti interessati un controllo sanitario sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione :

— intesa a modificare uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE,

— relativa alle misure da adottare qualora i risultati del controllo sanitario effettuato all'importazione in conformità dell'articolo 24 della direttiva 72/462/CEE o qualsiasi altra indicazione pervenuta alla Commissione rivelino che le disposizioni delle direttive 72/462/CEE e 77/96/CEE o le relative misure di applicazione non sono più rispettate o rimettono in causa il mantenimento dell'autorizzazione.

Articolo 4

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, di completare o sostituire in determinati casi i controlli previsti dagli articoli 2 e 3 con controlli di lunga durata effettuati sul posto da uno o più esperti veterinari.

Articolo 5

La Commissione decide, caso per caso, se necessario previa consultazione degli Stati membri, in merito al numero e alla qualifica degli esperti veterinari da essa incaricati dei controlli di cui agli articoli 2, 3 e 4. I controlli di cui agli articoli 2 e 3 vengono effettuati in comune da almeno due esperti veterinari.

Articolo 6

1. Gli esperti veterinari degli Stati membri che sono designati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 5, secondo comma, della direttiva 72/462/CEE, agiscono sotto la direzione della Commissione.

2. Essi non possono in alcun caso fare uso a fini personali delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dei controlli ovvero divulgarle a persone estranee ai servizi competenti.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti veterinari degli Stati membri sono sostenute dalla Commissione, in conformità della regolamentazione vigente in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle persone non appartenenti alla Commissione e da essa invitate in qualità di esperti.

Articolo 7

La Commissione informa gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, in base alle relazioni scritte, sui risultati dei controlli, soprattutto quando questi indichino che occorre modificare o completare, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE, l'elenco o gli elenchi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva 72/462/CEE o dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 77/96/CEE.

In casi urgenti gli Stati membri possono essere informati anche verbalmente o mediante telescritto.

Articolo 8

La presente decisione è applicabile dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e per un periodo di tre anni.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente